

## **Disposizioni in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro**

Premesso che gli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 prevedono la disciplina delle cause di esclusione e dei gravi illeciti professionali, afferenti ai requisiti generali, e l'art. 100 del predetto D.Lgs. 36/2023 dispone in merito all'idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale, quali requisiti speciali richiesti agli operatori economici offerenti;

Rilevato che la verifica di tali requisiti comporta una mole di lavoro interno e dilatazione dei tempi di affidamenti che, per quanto concernente i contratti di esiguo importo, risulta eccessiva rispetto al rischio di eventuali irregolarità;

Dato atto che la necessità di tempi celeri per gli affidamenti, soprattutto di modesto valore come quelli di cui trattasi, è da ricondursi altresì nell'ambito del principio di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Atteso che il legislatore, all'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "Controllo sul possesso dei requisiti", indica che: *"1. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*

*2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento."*

Dato atto che il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato in data 26/09/2023 prevede, all'art. 11, richiamando l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni in merito al controllo sul possesso dei requisiti nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro e precisamente dispone che *"Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 Euro, gli operatori economici attestano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesto con dichiarazione sostitutiva di notorietà. LTRH verificherà ogni anno dette dichiarazioni, previo sorteggio di un campione di operatori economici pari almeno al 15% degli operatori economici aggiudicatari. Per il primo anno di vigenza del presente Regolamento si procederà con verifiche a campione sulle autodichiarazioni del possesso dei requisiti con sorteggio su di un campione pari al 10% degli operatori economici aggiudicatari. Qualora non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, LTRH procederà nei termini di cui al comma 2 dell'art. 52 del Codice";*

Rilevato che formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come sopra indicati, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento di contratti nei termini di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro;

Tutto quanto sopra premesso, atteso, dato atto e rilevato

## SI DISPONE

- 1) Che per gli affidamenti di contratti nei termini di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, si procederà a richiedere, prima dell'aggiudicazione, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come sopra indicati, rese dagli operatori economici ai fini del relativo affidamento;
- 2) I controlli saranno effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo parametri imparziali e precisamente tramite sorteggio nel corso dell'annualità di riferimento; verrà effettuato almeno un sorteggio a trimestre sulle richieste di offerte trasmesse (laddove presenti nel trimestre);
- 3) Il campione da sottoporre al controllo, per l'anno 2024, è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa stazione appaltante di importo inferiore a 40.000 euro, con arrotondamento all'unità superiore; l'individuazione avviene ad opera del RUP, sempre avendo a riferimento la percentuale del 10% delle verifiche da effettuarsi nel corso dell'annualità;
- 4) Per gli operatori da sottoporre a campione si procederà a richiedere, a prescindere dal fatto che trattasi di importo inferiore a 40.000 euro, codici SIMOG e dunque la verifica avverrà per il tramite di sistema FVOE di A.N.AC.;
- 5) In caso di rilievo di presunte irregolarità rilevanti ai fini di legge, si procederà ad assumere le determinazioni indicate dalla normativa vigente;
- 6) Per maggior tutela, anche per gli affidamenti non soggetti a verifica a campione, si procederà a richiedere il DURC e ad estrarre il casellario informatico di A.N.AC. relativo a tutti gli operatori economici di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.